

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 22-166

Legge regionale 1/2019, articolo 79. Determinazione del livello minimo di redditività ai fini dell'applicazione del compendio unico ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Premesso che l'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*", così come introdotto dall'art. 7 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38*" dispone, tra l'altro, che:

- ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti e n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, e s.m.i.;
- al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "*Nuove disposizioni per le zone montane*".
- i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico;
- possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

Richiamato che:

la redditività del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (P.S.R.) adottato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 dalla Regione Piemonte era così definita: «*Si considera redditiva l'azienda che garantisce un reddito netto (reddito soglia) pari alla retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune. Nel caso di aziende condotte da giovani (età inferiore a 40 anni) insediati da meno di cinque anni ... si considera redditiva l'azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 70% del reddito soglia. Nel caso di aziende ricadenti in zona svantaggiata (zona di montagna) o in zone a parco o similmente vincolate si considera redditiva l'azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 50% del reddito soglia*»; e che pertanto il valore del "reddito soglia" era variabile nel tempo in funzione del rinnovo dei contratti di lavoro degli operai agricoli;

la deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 ha classificato e ripartito il territorio regionale in montagna, collina depressa, collina e pianura;

a seguito del decreto legislativo 23/2011 "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*" che, nel modificare le aliquote dell'imposta di registro per i trasferimenti a titolo oneroso, ha soppresso tutte le agevolazioni fiscali esistenti relative al compendio unico, le agevolazioni di imposta di registro permangono per gli atti a titolo non oneroso per cui rimane la possibilità di costituire il compendio unico a titolo non oneroso;

la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2016, n. 15-4452 “Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura di cui alla DGR n. 107-1659 del 28 novembre 2005 - Approvazione dell'aggiornamento 2016 a seguito delle innovazioni nazionali ed europee connesse ai D.lgs. nn. 99/04 e 101/05”, al paragrafo 6 del suo Allegato, definisce compendio unico: una entità di superficie (terreno agricolo) definita sulla base di una entità economica (redditività), calcolata in base alle colture praticate o alle colture che si intendono praticare (previa richiesta, contestuale all'atto, di variazione colturale relativamente alle particelle acquisite), utilizzando come base per il calcolo le produzioni standard calcolate dalla “Rete d'Informazione Contabile Agricola” (RICA), sviluppate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 e s.m.i., che istituisce una tipologia comunitaria di classificazione delle aziende agricole;

la Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515” provvede all'aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale Agricoltura ed all'individuazione dei relativi termini di conclusione, approvando le schede contenute nel suo allegato A, nelle quali sono individuati i procedimenti amministrativi, tra le quali vi è la n. 256: “Determinazione dell'estensione di terreno agricolo necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività per la costituzione del Compendio Unico a titolo non oneroso”;

la Deliberazione della Giunta Regionale. 11 Maggio 2018, n. 20-6838 “Art. 5 della l.r. n. 23/2008. Modificazione all'allegato di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell'11.05.2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni settori della Direzione A17000-Agricoltura” attribuisce al Settore regionale A1711B l'attuazione di programmi di riordino fondiario che comprendono la determinazione dell'estensione di terreno agricolo necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività ai fini della conservazione dell'integrità aziendale e della costituzione del compendio unico.

Richiamato, inoltre, che:

l'articolo 79 della Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” dispone che la Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico di cui all'articolo 5 bis del Decreto Legislativo 228/2001, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge 1/2019, definisce con propria deliberazione il livello minimo di redditività dei terreni agricoli oggetto di trasferimento;

gli articoli 13 e 14 della Legge regionale n. 14 del 05 aprile 2019 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna” dettano disposizioni in merito al compendio unico montano ed in particolare prevedono che al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle tipologie di coltivazione con parere vincolante della commissione consiliare competente.

Ritenuto, in ottemperanza, alla Legge regionale n. 1/2019 e in continuità a quanto già previsto Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (P.S.R.) adottato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 dalla Regione Piemonte, di definire i criteri di determinazione del livello minimo di redditività ai fini dell'applicazione del compendio unico ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, approvando l'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione della superficie minima indivisibile del compendio unico montano ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale n. 14 del 05 aprile 2019.

Ritenuto, inoltre, di demandare al Settore regionale competente di:

- aggiornare con propria determinazione dirigenziale, a livello regionale, l'ammontare della soglia di riferimento del livello minimo di redditività in base alle risultanze del rinnovo della

retribuzione contrattuale annuale dell'operaio agricolo previsto dall'area 3 del CCNL AGRICOLTURA - OPERAI E FLOROVIVAISTI in vigore dal 01/01/2018 al 31/12/2021;

- definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione delle disposizioni previste nella presente deliberazione comprensive dell'approvazione della modulistica necessaria per la presentazione delle istanze di parte.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016 *"Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000"*.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- ◆ di definire, in attuazione dell'articolo 79 della Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019, i criteri di determinazione del livello minimo di redditività ai fini dell'applicazione del compendio unico ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, approvando l'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- ◆ di demandare al Settore regionale competente di:

- aggiornare con propria determinazione dirigenziale, a livello regionale, l'ammontare della soglia di riferimento del livello minimo di redditività in base al rinnovo della retribuzione contrattuale annuale dell'operaio agricolo previsto dall'area 3 del CCNL AGRICOLTURA - OPERAI E FLOROVIVAISTI in vigore dal 01/01/2018 al 31/12/2021;

- definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione delle disposizioni previste nella presente deliberazione comprensive dell'approvazione della modulistica necessaria per la presentazione delle istanze di parte;

- ◆ di demandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione della superficie minima indivisibile del compendio unico montano ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale n. 14 del 05 aprile 2019;

- ◆ di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

ARTICOLO 79 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 22 GENNAIO 2019, DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CALCOLO DEL LIVELLO MINIMO DI REDDITIVITÀ AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COMPENDIO UNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228

In continuità con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2016, n. 15-4452 "Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura di cui alla DGR n. 107-1659 del 28 novembre 2005 - Approvazione dell'aggiornamento 2016 a seguito delle innovazioni nazionali ed europee connesse ai D.lgs. nn. 99/04 e 101/05" per il calcolo della redditività aziendale sulla superficie oggetto di Compendio unico, si utilizzano come base per il calcolo, i dati delle "produzioni standard" corrispondenti alle colture praticate (colture principali e secondarie) o alle colture che si intendono praticare (previa richiesta, contestuale all'atto, di variazione colturale relativamente alle particelle acquisite).

Le produzioni standard (di seguito PS) sono desunte dalle tabelle che contengono gli ultimi dati aggiornati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per il Piemonte disponibili all'indirizzo https://rica.crea.gov.it/public/it/rls_ps.php.

Il valore di PS complessivo verrà determinato moltiplicando, per ogni singola coltura/allevamento, l'indice tabellare per la superficie oggetto del compendio unico che si andrà a costituire, in conformità ai dati riportati nel fascicolo aziendale dell'anagrafe agricola presenti nel Sistema Informativo per l'Agricoltura del Piemonte (SIAP).

Qualora vi siano allevamenti, la redditività di questi andrà percentualmente attribuita al Compendio proporzionalmente al terreno preposseduto che si va a vincolare nel Compendio stesso.

La redditività complessiva si otterrà applicando al valore di PS ottenuto una riduzione pari al 40%, che rappresenta una stima dell'insieme dei costi aziendali.

Il livello minimo di redditività per la Regione Piemonte è calcolato in base all'ammontare della retribuzione contrattuale annuale dell'operaio agricolo previsto dall'area 3 del CCNL AGRICOLTURA - OPERAI E FLOROVIVAISTI in vigore dal 01/01/2018 al 31/12/2021.

Fino a quando non verrà rinnovato l'ammontare dalla retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo previsto dall'area 3 del CCNL AGRICOLTURA - OPERAI E FLOROVIVAISTI il livello minimo di redditività per il Piemonte è stabilito in euro **12.245,10** euro calcolato in base alla retribuzione minima salariale mensile prevista dall'Area 3 del CCNL (874, 65 euro) X 14 mensilità.

Nel caso di aziende condotte da giovani (età inferiore a 40 anni) insediati da meno di cinque anni si considera redditiva l'azienda che garantisce livelli di redditività pari almeno al 70% del livello minimo di redditività di riferimento.

Nel caso di aziende ricadenti in aree montane o di collina depressa o in aree protette si considera redditiva l'azienda che garantisce livelli di redditività pari almeno al 50% del livello minimo di redditività di riferimento.

Nel caso di conteggi riferiti ad azienda che ricade solo in parte in aree montane o di

collina depressa o in aree protette, per considerare redditiva l'azienda che garantisce livelli di redditività pari almeno al 50% del livello minimo di redditività occorre che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- a) il centro aziendale ricada all'interno aree montane o di collina depressa o in aree protette
- b) almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) si trovi in area all'interno aree montane, di collina depressa e in aree protette.

Il Settore regionale competente provvede con propria determinazione dirigenziale a:

- aggiornare, a livello regionale, l'ammontare della soglia di riferimento del livello minimo di redditività in base alle risultanze del rinnovo della retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo previsto dall'area 3 del CCNL AGRICOLTURA - OPERAI E FLOROVIVAISTI in vigore dal 01/01/2018 al 31/12/2021;
- definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione delle disposizioni previste nella presente deliberazione comprensive dell'approvazione della modulistica necessaria per la presentazione delle istanze di parte.